



## LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.  
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

### Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro  
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro  
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

### Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro  
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro  
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)  
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
Tel.0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail [labour@labourconsulting.com](mailto:labour@labourconsulting.com)

Pec [labourconsulting@legalmail.it](mailto:labourconsulting@legalmail.it)

Web [www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

Alle Aziende Clienti

Parma Reggio Emilia, 4 agosto 2018

### Oggetto: Assistenza fiscale 2018 – operazioni di conguaglio

Il decreto semplificazioni fiscali (D.lgs 175/2014) ha introdotto importanti novità che, a decorrere dal 2015, hanno impattato fortemente sull'attività di assistenza fiscale.

Con riferimento all'assistenza fiscale, le più recenti e importanti indicazioni operative sono state fornite con:

- **circolare n. 14/E del 9/05/2013** (assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta, dai CAF e dai professionisti abilitati);
- **risoluzione n. 57/E del 30 maggio 2014** (chiarimenti in merito allo svolgimento dell'assistenza fiscale per la presentazione del mod. 730);
- **circolare n. 11/E del 23/03/2015** (dichiarazione 730 precompilata – risposte a quesiti);
- **circolare n. 4/E del 12/03/2018** (flusso telematico 730-4 – riepilogo degli adempimenti).

Con riferimento invece alle nuove modalità di compensazione dei crediti da 730 le indicazioni sono state fornite con:

- **circolare n. 31/E del 30/12/2014** e **risoluzione n. 13/E del 10/2/2015**.

Con il presente approfondimenti, si procede a:

- fornire in modo sintetico le novità che più direttamente incidono sulle operazioni di conguaglio;
- fornire le indicazioni operative in riferimento alla gestione dei 730/4.

### SINTESI DELLE NOVITÀ

Il modello 730 non presenta, quest'anno, significative novità.

### Termini di presentazione dichiarazione

La legge di bilancio 2018<sup>1</sup> ha apportato modifiche al calendario relativo alla presentazione del modello 730, quando questa avviene tramite CAF/intermediari abilitati.

Il nuovo calendario prevede termini differenti, che dipendono dal momento in cui la dichiarazione stessa è presentata dal contribuente all'intermediario abilitato. Dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:

- **29 giugno** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il **22 giugno**;
- **7 luglio** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal **23 giugno al 30 giugno**;
- **23 luglio** per le dichiarazioni presentate dal **1° luglio al 23 luglio**.

<sup>1</sup> Art. 1, comma 934 Legge di Bilancio 205/2017

Il **termine ultimo**, quindi, per la trasmissione telematica della dichiarazione precompilata ed ordinaria all’Agenzia delle Entrate è il **23 luglio**.

In caso di presentazione al **sostituto d’imposta** che presta assistenza fiscale la scadenza **rimane fissata al 7 luglio**.

Il **contribuente può presentare direttamente** il modello 730 precompilato **entro il 23 luglio** (tale scadenza non è stata modificata dalla legge di bilancio 2018).

Va evidenziato che, a seguito dell’individuazione del termine finale (23 luglio per ultimo blocco) previsto per l’invio telematico dei Mod. 730 (precompilati e non) e dei Mod. 730-4 si verifica lo **slittamento** anche del **termine ultimo** per l’Agenzia delle Entrate **per inviare ai sostituti d’imposta i Mod. 730-4**.

In generale, l’Agenzia ha a disposizione 10 giorni dal ricevimento dei dati per effettuare il loro inoltro ai sostituti d’imposta. Pertanto, dal 2018, il termine ultimo entro il quale l’Agenzia potrà inviare i Mod. 730-4 (presentati dal 1° luglio al 23 luglio) ai sostituti d’imposta è fissato al 2 agosto.

Rimangono invariate le altre logiche di gestione dei conguagli di assistenza fiscale, a partire dall’obbligo per i sostituti d’imposta di gestire i 730/4 con le retribuzioni di **COMPETENZA** del mese di luglio.

#### MODALITÀ DI RICEZIONE DEI MODELLI 730/4

La modalità di ricezione dei modelli è la seguente:

- acquisizione con **fornitura telematica** da parte dell’Agenzia delle Entrate **all’intermediario incaricato alla ricezione** o, direttamente, **all’azienda cliente** che avesse deciso di gestire autonomamente l’adempimento.

Oltre alla situazione di cui sopra, si può verificare la seguente casistica:

1. L’Agenzia delle Entrate, mensilmente, mette a disposizione dei CAF/professionisti abilitati la Ricevuta di Riepilogo la quale contiene gli esiti di consegna dei modelli 730-4 ai sostituti d’imposta. Soltanto i 730-4 **non ancora messi a disposizione (codice “NO”)**, ad esempio per assenza comunicazione CSO/CT o sede telematica non attiva o ambiente di sicurezza non valido, verranno inviati dal Caf o del professionista al sostituto d’imposta utilizzando i **canali tradizionali** (modello cartaceo inviato pe e-mail, fax, ecc.). Conseguentemente **solo in questa ipotesi** i sostituti d’imposta possono **effettuare i conguagli sulla base di risultati forniti in formato cartaceo** dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Tale casistica dovrebbe essere assolutamente residuale.

#### Diniego 730-4 impropriamente recapitati – situazioni particolari

I sostituti d’imposta **sono tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio**<sup>2</sup> tuttavia, devono **restituire immediatamente** ai Caf o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli<sup>3</sup>.

Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto **è possibile esclusivamente** nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:

- **non è mai esistito;**
- **è cessato entro il 31/3/2018.**

Se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile di una dichiarazione, **presentata tramite un Caf o un professionista**, relativa a un soggetto per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta ne deve dare comunicazione **tramite i servizi telematici** dell’Agenzia delle **Entrate entro 5 giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili** per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (non è più prevista la possibilità di restituire direttamente al Caf/professionista i 730-4 non conguagliabili)<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Art. 19 Decreto Ministero Finanze 164/1999

<sup>3</sup> Circolare Agenzia Entrate 14/E del 2013

<sup>4</sup> Provvedimento Agenzia Entrate 14 aprile 2017

L'invio di un diniego **non può essere annullato né rettificato**, pertanto, successivamente all'invio di un diniego il sostituto d'imposta **non deve effettuare il conguaglio** relativamente al **modello 730-4 per cui ha effettuato il diniego**. In caso di diniego effettuato per errore dal sostituto d'imposta, il contribuente presenta una **dichiarazione integrativa** indicando i dati dello stesso sostituto d'imposta.

Restando a disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

MATERIALE NON DIVULGABILE